

REGOLAMENTO (CEE) N. 3882/91 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1991

che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1992 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio elaborare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che, qualora fosse necessario contenere l'attività di pesca tramite una limitazione delle catture, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, stabilire il totale delle catture ammesse (TAC) per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche in base alle quali le catture devono essere effettuate;

considerando che, per proteggere i fondali di pesca e le popolazioni ittiche e per sfruttare in modo equilibrato le risorse alieutiche, è opportuno, nell'interesse sia dei pescatori sia dei consumatori, fissare annualmente, per le varie specie che necessitano di una limitazione delle catture, il

TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, nonché la parte di tali catture attribuite alla Comunità, nell'osservanza degli impegni assunti con i paesi terzi;

considerando che, secondo la procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia⁽²⁾, all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo della Svezia⁽³⁾, nonché all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole Færøer⁽⁴⁾, le parti si sono consultate sui diritti di pesca reciproci per il 1992;

considerando che tali consultazioni bilaterali si sono concluse positivamente; che è di conseguenza possibile determinare i TAC, le parti comunitarie e le quote per certe popolazioni comuni o autonome di cui è stata attribuita una parte alla Norvegia, alla Svezia ed alle isole Færøer;

considerando che le consultazioni trilaterali con la Norvegia e la Svezia sui diritti di pesca reciproci nello Skagerrak e nel Kattegat si sono concluse positivamente; che è di conseguenza possibile determinare i TAC, le parti comunitarie e le quote per certe popolazioni comuni o autonome in queste regioni;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse biologiche del mare;

considerando che, nel quadro globale dei suoi obblighi internazionali, la Comunità partecipa allo sforzo di conser-

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 12.